

STATUTO

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE SEDE DURATA

ART. 1

E' costituita mediante libera adesione l'Associazione di volontariato denominata "L'ALBERO AZZURRO", ai sensi della legge 266/91.

ART. 2

*La sede sociale dell'Associazione e' in Reggio Emilia, via Mameli n.15.
Potra' essere trasferita altrove con delibera dell'assemblea.*

ART.3

L'Associazione ha durata illimitata e puo' essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

SCOPI

ART.4

L'associazione persegue il fine della solidarieta' civile, culturale, sociale con l'assenza di ogni finalita' di lucro, svolgendo la propria attivita' gratuita a favore di minori in difficolta' per favorire la cultura e le opere della accoglienza e della condivisione.

ART.5

In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l'associazione puo' svolgere attivita' di:

- *Accoglienza di minori di eta' in condizione di bisogno;*
- *Organizzazione di situazioni di convivenza temporanea che offrano a minori in difficolta' un rapporto di tipo genitoriale e un ambiente familiare sostitutivo;*
- *Predisposizione di contesti di vita familiare, in grado di sostenere il processo evolutivo del minore, mediante un'organizzazione caratterizzata da relazioni stabili ed effettivamente significative, con modalita' di conduzione rispondenti alle esigenze dell'eta' e del livello di maturazione di ciascun soggetto, stimolando i minori a compiere esperienze di vita di relazione nel contesto sociale circostante;*
- *Gestione di strutture di accoglienza temporanea;*
- *Promozione di iniziative solidaristiche e di diffusione di una cultura della accoglienza e della condivisione.*

TITOLO TERZO

I SOCI

ART.6

Possono essere soci dell'Associazione di Volontariato "L'ALBERO AZZURRO" tutte le persone fisiche che ne condividono le finalita', che sono mosse da spirito di solidarieta' e che intendono partecipare alle attivita' sociali. L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, e' deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego e' possibile presentare ricorso all'Assemblea.

ART.7

I soci aderenti all'Associazione, nel rispetto del principio della democraticita', hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo.

Spettano ad essi anche i diritti di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con l'Associazione e' quello risultante dal libro dei soci.

ART.8

I soci sono tenuti a svolgere la propria attivita' in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacita', attitudini e abilitazioni.

L'attivita' dei volontari non puo' essere retribuita in alcun modo dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata. I soci che prestano attivita' volontaria saranno assicurati, dalla associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attivita' e per la responsabilita' civile verso terzi.

ART.9

Il rapporto associativo si scioglie per recesso o per esclusione:

- a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;*
- b) l'esclusione puo' essere disposta per comportamento del socio ritenuti contrastanti con le finalita' associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;*
- c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dall'Assemblea, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invito del sollecito formale.*

TITOLO QUARTO

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;*
- il Consiglio Direttivo;*
- il Presidente*

ART.11

L'assemblea e' composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci e' ordinaria e straordinaria.

Alla assemblea ordinaria compete:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo*
- b) approvare il bilancio*
- c) approvare i regolamenti associativi*

All'assemblea straordinaria compete:

- a) approvare le modifiche statutarie*
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione*

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

La convocazione e' fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea. L'Assemblea e' valida anche in difetto di convocazione se vi sono rappresentati tutti i soci e vi assistano il Consiglio Direttivo tutto. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando se ne ravvisa la necessita' o quando ne e' fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria e' validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione essa e' validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero degli astenuti.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, indipendentemente dalla convocazione.

Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne quelle riguardanti persone.

E' ammesso il voto per delega; ogni socio non puo' rappresentare piu' di altri due soci.

ART.12

Il Consiglio Direttivo e' composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di cinque, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica e' gratuita.

Il Consiglio e' convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne e' fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio della associazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi nel numero gli astenuti.

ART.13

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

TITOLO QUINTO**PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO – PERSONALE****ART.14**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;*
- b) contributi di soggetti pubblici e privati;*
- c) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;*
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;*
- e) entrate derivanti da attività produttive e commerciali di carattere marginale;*
- f) beni immobili e mobili;*
- g) ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge.*

ART.15

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.

ART.16

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalle leggi sulle organizzazioni di volontariato.

TITOLO SESTO**CONVENZIONI****ART.18**

Le convenzioni tra l'Associazione e gli enti pubblici o altri enti e soggetti sono adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO SETTIMO

SCIoglimento

ART.19

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato individuate dalla Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori.

ART.20

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. Del Codice Civile e alla Legge 266/91.